



STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA

Art. 1 - La Società Italiana di Fisica, con sede in Bologna, eretta in ente morale con Regio Decreto 5 Settembre 1935, n. 1720, ha per scopo di promuovere, favorire e tutelare lo studio e il progresso della Fisica in Italia.

Art. 2 - La Società si compone di soci effettivi e di soci onorari.
Possono essere soci effettivi le persone fisiche e gli enti morali.
Possono essere soci onorari le persone che hanno raggiunto una eminente posizione nella scienza fisica.

Art. 3 - Solo i soci effettivi hanno diritto a voto. Essi nel loro insieme costituiscono l'Assemblea generale della Società. Per ogni singola adunanza dell'Assemblea il voto su questioni all'ordine del giorno può, da parte di un socio assente, essere affidato ad altro socio per mezzo di speciale delega data per iscritto.

I soci effettivi sono tenuti a corrispondere annualmente alla Società una quota, la cui entità è stabilita dal Regolamento interno.

Art. 4 - Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di presidenza.

Quest'ultimo è formato dal Presidente, dal Vice-presidente e da sei consiglieri, uno dei quali ha le funzioni di segretario-cassiere. I membri del Consiglio di presidenza sono scelti tra i soci effettivi di nazionalità italiana. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Negli ultimi sei mesi in cui il Consiglio di presidenza è in carica, l'Assemblea generale si aduna per provvedere alle elezioni del nuovo Consiglio.

Art. 5 - Le elezioni del Consiglio di presidenza e dei soci sono fatte dalla Assemblea generale con le norme di cui al successivo art. 8.

Art. 6 - Il Consiglio di presidenza regge ed amministra la Società. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società; cura che le deliberazioni dell'Assemblea e quelle del Consiglio di presidenza abbiano pratica esecuzione; coadiuvato dal Consiglio, prende tutte quelle iniziative atte a favorire il maggior sviluppo e potenziamento della Società stessa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-presidente.

Art. 7 - L'Assemblea generale, su invito del Presidente, si aduna di regola almeno una volta all'anno, in autunno, per approvare il bilancio della Società e trattare questioni scientifiche e sociali secondo l'ordine del giorno in precedenza stabilito e diffuso dal Presidente.

Art. 8 - Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza assoluta dei votanti salvo il disposto dall'art. 16 del presente statuto e sono valide, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 9 - Il Consiglio di presidenza può proporre la revoca della nomina del socio, a qualunque categoria appartenga, la cui attività si renda incompatibile con gli interessi morali, scientifici o materiali del Sodalizio. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea generale.

Art. 10 - Il patrimonio della Società è costituito dal giornale «Il Nuovo Cimento», organo ufficiale della Società; dai libri della Biblioteca conservata presso l'Istituto di Fisica dell'Università di Pisa ed, inoltre, da lasciti, donazioni e quanto altro venga destinato al patrimonio stesso.

Art. 11 - I soci residenti in una medesima città o in città vicine possono unirsi e costituire una Sezione della Società. I soci che coltivano una medesima branca della Fisica o branche strettamente connesse tra loro possono unirsi in *Gruppo*.

Art. 12 - Sezioni e Gruppi si prefiggono nel loro ambito gli scopi della Società.

STATUTO

Art. 13 - L'organizzazione e il funzionamento di ciascuna Sezione o di ciascun Gruppo sono fissati da un regolamento interno stabilito dai soci della Sezione o del Gruppo. Detto regolamento non deve contrastare con lo statuto e il regolamento della Società, e deve essere approvato dal Consiglio di presidenza di questa.

Art. 14 - L'anno finanziario della Società va dal 1° Gennaio di ogni anno solare al 31 Dicembre dello stesso anno.

Per ciascun anno finanziario l'Assemblea generale nomina tre revisori dei conti, dei quali due effettivi ed uno supplente, che riferiscono alla stessa Assemblea sull'andamento finanziario del Sodalizio.

Art. 15 - Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio devono, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, essere impiegate subito in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni della Società, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Società devono essere depositate a interesse presso le Casse di risparmio, ovvero previa l'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione, presso le Casse di risparmio ordinarie od Istituti di credito designati dalla presidenza della Società.

Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è personalmente responsabile il Presidente della Società.

Art. 16 - Per deliberare eventuali modifiche dello statuto e lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.

Art. 17 - Non oltre il 31 Gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente.

Art. 18 - La Società ha un suo Regolamento per il funzionamento interno. Detto Regolamento e le sue eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea generale.

visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministero della Pubblica Istruzione